

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio Anno europeo delle lingue 2001 ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/19)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 321 def. — 1999/0208(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 25 maggio 2000)

⁽¹⁾ GU C 56 E del 29.2.2000.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

visto il parere del Comitato delle Regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

Invariato

(1) considerando che nel preambolo al trattato che istituisce la Comunità europea si afferma che gli Stati membri sono: «Determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante»;

(2) considerando che all'articolo 18 il trattato sancisce il diritto di ogni cittadino dell'Unione europea «di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», e che la capacità di utilizzare le lingue straniere è essenziale per poter pienamente esercitare tale diritto nella pratica;

⁽¹⁾ COM(1999) 485 definitivo del 13.10.1999.

⁽²⁾ CES 1129/99 (1999/0208COD).

⁽³⁾ CdR 465/99 fin.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) considerando che l'articolo 151 del trattato CE prevede che la Comunità contribuisca alla promozione delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale e tenga conto degli aspetti culturali nelle azioni adottate a titolo di altre disposizioni del trattato; tra questi aspetti quelli riguardanti le lingue sono di grande importanza;
- (4) considerando che tutte le lingue europee, in forma orale o scritta, sono culturalmente uguali in valore e dignità e fanno parte integrante delle culture e della civiltà europee;
- (5) considerando che l'aspetto delle lingue è una sfida della costruzione europea e pertanto i risultati dell'anno europeo delle lingue possono essere ricchi di insegnamenti per lo sviluppo di azioni di sostegno a favore della diversità culturale e linguistica;
- (6) considerando che l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- (7) considerando che l'accesso all'immenso patrimonio letterario nelle lingue in cui esso è stato originariamente prodotto contribuirebbe a sviluppare la comprensione reciproca e a dare un contenuto tangibile al concetto di cittadinanza europea;
- (8) considerando che l'apprendimento delle lingue è importante in quanto rafforza la consapevolezza della diversità culturale e contribuisce a sradicare la xenofobia, il razzismo, l'antisemitismo e l'intolleranza;
- (9) considerando che oltre ai vantaggi sul piano umano, culturale e politico, l'apprendimento delle lingue costituisce altresì un notevole potenziale economico;
- (10) considerando che la padronanza della lingua materna e la conoscenza delle lingue classiche, in particolare latina e greca, possono facilitare l'apprendimento di altre lingue;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (3) considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 12 giugno 1995 in materia di diversità linguistica e di multilinguismo nell'Unione europea ha sottolineato che «occorre preservare la diversità linguistica e promuovere il multilinguismo nell'Unione, con pari rispetto per tutte le lingue comunitarie e tenendo nel debito conto il principio di sussidiarietà», e che la decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita»⁽¹⁾ ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'istruzione permanente per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, lungo tutto l'arco della vita;
- (4) considerando che nel suo Libro bianco del 1995 su «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva»⁽²⁾ la Commissione ha fissato come quarto obiettivo la conoscenza di tre lingue comunitarie, e che nel suo Libro verde del 1996 su «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»⁽³⁾ essa ha concluso che «l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dal mercato interno»;
- (4a)
- (11) considerando che è importante sensibilizzare i responsabili pubblici e privati all'importanza di poter accedere facilmente all'apprendimento delle lingue;
- (12) considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 12 giugno 1995 in materia di diversità linguistica e di multilinguismo nell'Unione europea ha sottolineato che «occorre preservare la diversità linguistica e promuovere il multilinguismo nell'Unione, con pari rispetto per tutte le lingue comunitarie e tenendo nel debito conto il principio di sussidiarietà», e che la decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita»⁽¹⁾ ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'istruzione permanente per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, lungo tutto l'arco della vita;
- (13) considerando che nel suo Libro bianco del 1995 su «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva»⁽²⁾ la Commissione ha fissato come quarto obiettivo la conoscenza di tre lingue comunitarie, e che nel suo Libro verde del 1996 su «Istruzione, Formazione, Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale»⁽³⁾ essa ha concluso che «l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dal mercato interno»;
- (14) considerando che la risoluzione del Consiglio del 31 marzo 1995 sul miglioramento della qualità e la diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi di istruzione dell'Unione europea⁽⁴⁾ indica che gli alunni dovranno, in generale, avere la possibilità di apprendere altre due lingue oltre alla/e lingua/e materna/e per un periodo minimo di due anni consecutivi e, se possibile, per un periodo più lungo per ciascuna lingua nel corso della scuola dell'obbligo;

(1) GU L 256 del 26.10.1995.

(2) Libro bianco della Commissione su: «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva» (basato sulla COM(95) 590 def., del 29 novembre 1995), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(3) Libro verde della Commissione «Istruzione — Formazione — Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (basato sulla COM(96) 462 def., del 2 ottobre 1996), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(1) GU L 256 del 26.10.1995.

(2) Libro bianco della Commissione su: «Istruzione e formazione: insegnare e apprendere — verso la società conoscitiva» (basato sulla COM(95) 590 def., del 29 novembre 1995), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(3) Libro verde della Commissione «Istruzione — Formazione — Ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» (basato sulla COM(96) 462 def., del 2 ottobre 1996), Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1996.

(4) GU C 207 del 12.8.1995, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

(5) considerando che le misure del programma Lingua, istituito con decisione n. 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 ⁽¹⁾, sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995 ⁽²⁾, e modificato con decisione n. 576/98/CE del 23 febbraio 1998 ⁽³⁾, e che tali misure hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che costituiscono la Comunità; che il Consiglio nella sua posizione comune del 21 dicembre 1998 propone che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrates ⁽⁴⁾;

(6) considerando che il programma Leonardo da Vinci, istituito con decisione n. 94/819/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 1994, continuando a sviluppare i risultati raggiunti dal programma Lingua ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale; che tale sostegno sarà ulteriormente sviluppato e rafforzato nella seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con decisione n. 99/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 ⁽⁶⁾;

(7) considerando che con decisione n. 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, è stato istituito un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità e la società dell'informazione;

⁽¹⁾ GU L 239 del 16.8.1989.

⁽²⁾ GU L 87 del 20.4.1995.

⁽³⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 49 del 22.2.1999, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 29.12.1994.

⁽⁶⁾ GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33.

PROPOSTA MODIFICATA

(15) considerando che le misure del programma Lingua, istituito con decisione n. 89/489/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989 ⁽¹⁾, sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995 ⁽²⁾, e modificato con decisione n. 576/98/CE del 23 febbraio 1998 ⁽³⁾, e che tali misure hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che costituiscono la Comunità; che il Consiglio nella sua posizione comune del 21 dicembre 1998 propone che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrates ⁽⁴⁾;

(16) considerando che il programma Leonardo da Vinci, istituito con decisione n. 94/819/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 1994, continuando a sviluppare i risultati raggiunti dal programma Lingua ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale; che tale sostegno sarà ulteriormente sviluppato e rafforzato nella seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con decisione n. 99/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999 ⁽⁶⁾;

(17) considerando che il programma Cultura 2000 istituito con decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, contribuisce altresì a migliorare la reciproca conoscenza delle opere culturali dei popoli europei, soprattutto attraverso la valorizzazione della diversità culturale e del multilinguismo;

(18) considerando che con decisione n. 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, è stato istituito un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità e la società dell'informazione;

⁽¹⁾ GU L 239 del 16.8.1989.

⁽²⁾ GU L 87 del 20.4.1995.

⁽³⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 49 del 22.2.1999, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 29.12.1994.

⁽⁶⁾ GU L 146 del 11.6.1999, pag. 33.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) considerando che nella relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾, presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che «la molteplicità delle lingue europee [è]... un patrimonio da salvaguardare» e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità;
- (9) considerando che, in conformità del principio di sussidiarietà definito dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala europea, evitando doppioni e realizzando economie di scala; che tali obiettivi possono dunque essere meglio raggiunti a livello comunitario, per la dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere; che la presente decisione non trascende le misure necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;
- (10) considerando che è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, e che tale cooperazione è esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (19) considerando che nella relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾, presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che «la molteplicità delle lingue europee [è]... un patrimonio da salvaguardare» e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità;
- (20) considerando che, in conformità del principio di sussidiarietà definito dall'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala europea, evitando doppioni e realizzando economie di scala; che tali obiettivi possono dunque essere meglio raggiunti a livello comunitario, per la dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere; che la presente decisione non trascende le misure necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi;
- (21) Tuttavia è anche importante prevedere una stretta cooperazione e coordinazione con gli Stati membri, al fine di integrare le azioni a livello europeo con azioni su scala ridotta a livello locale, regionale e nazionale, che possono essere meglio adattate alle necessità di specifiche categorie di destinatari e di specifiche situazioni, rafforzando in tal modo la diversità culturale,
- (22) considerando che è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, e che tale cooperazione è esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- (23) considerando che è importante tener conto del fatto che l'Anno europeo delle lingue si svolgerà in un contesto che prepara l'allargamento dell'Unione;

⁽¹⁾ Relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla Sig.ra Simone Veil, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1998, Capitolo V.

⁽¹⁾ Relazione del Gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone, presieduto dalla Sig.ra Simone Veil, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1998, Capitolo V.

PROPOSTA INIZIALE

- (11) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ⁽¹⁾;
- (12) considerando che nella Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 maggio 1999, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea) ⁽²⁾,

PROPOSTA MODIFICATA

- (24) considerando che la presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ⁽¹⁾;
- (25) considerando che nella Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 maggio 1999, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea) ⁽²⁾,
- (26) considerando che le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾;

DECIDE:

Invariato

Articolo 1

Proclamazione dell'Anno europeo delle lingue

1. L'anno 2001 è proclamato «Anno europeo delle lingue».
2. Durante l'Anno europeo saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono legalmente negli Stati membri, facendo in particolare opera di sensibilizzazione agli effetti che le competenze linguistiche possono avere sulla qualità della vita e sulla competitività economica. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue riconosciute dagli Stati membri.

2. Durante l'Anno europeo saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono negli Stati membri. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue indicate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999.

⁽²⁾ GU C 148 del 28.5.1999.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999.

⁽²⁾ GU C 148 del 28.5.1999.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 2

Obiettivi

Per l'Anno europeo delle lingue sono stati fissati i seguenti obiettivi:

- a) sensibilizzare maggiormente la popolazione alla ricchezza della diversità linguistica nell'Unione europea;
- b) portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi delle competenze multilinguistiche, quale fulcro dell'evoluzione personale e della comprensione interculturale, e quale mezzo per godere appieno dei diritti conferiti dalla cittadinanza europea, oltre che per promuovere il potenziale economico dei singoli, delle imprese e della società nel suo insieme;
- c) incoraggiare l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita attiva, e delle competenze affini da parte di tutti coloro che risiedono legalmente negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età ed estrazione sociale o dalle precedenti esperienze e realizzazioni nell'ambito dell'istruzione;
- d) raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi e strumenti di ausilio a tale attività o che possono facilitare la comunicazione fra i parlanti di lingue diverse.

PROPOSTA MODIFICATA

Unverändert

- a) sensibilizzare maggiormente la popolazione all'importanza della ricchezza linguistica e culturale nell'Unione europea e al valore in termini di civiltà e cultura che tale ricchezza rappresenta, tenendo conto del principio secondo cui tutte le lingue hanno pari valore e dignità; incoraggiare il multilinguismo;
- b) portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi che procurano le competenze multilinguistiche, in quanto elemento essenziale dell'evoluzione personale e professionale (anche per quanto riguarda la ricerca di un primo lavoro) degli individui, della comprensione interculturale, del pieno uso dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione e del miglioramento del potenziale economico e sociale, delle imprese e della società nel suo insieme; il pubblico interessato comprenderà tra gli altri gli alunni e gli studenti, i genitori, i lavoratori, coloro che sono in cerca di un lavoro, i locutori di talune lingue, gli abitanti delle zone di frontiera, le regioni periferiche, gli organi culturali, i gruppi sociali svantaggiati, i migranti, ecc.;
- c) incoraggiare l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita e, se necessario, sin dal livello prescolastico e elementare e delle competenze connesse all'utilizzazione della lingua a fini specifici, soprattutto professionali, da parte di tutti coloro che risiedono negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età, origine, estrazione sociale, grado di scolarizzazione e diplomi precedenti;
- d) raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi (in particolare quelli innovativi) e strumenti di ausilio a tale insegnamento e a tale apprendimento, compresi quelli elaborati nell'ambito di altre azioni e iniziative comunitarie, e/o che facilitino la comunicazione fra gli utilizzatori di lingue diverse.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

Invariato

Contenuti delle azioni

Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comprendere, in particolare:

- l'utilizzo di un logo e di slogan comuni;
- una campagna informativa su scala comunitaria;
- l'organizzazione d'incontri, concorsi, premi; e manifestazioni a livello comunitario, transnazionale, nazionale, regionale e locale;
- l'organizzazione di concorsi e premi a livello comunitario, transnazionale, nazionale e regionale;
- un sostegno finanziario per le iniziative che promuovono il raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale.

- l'utilizzo di un logo comune e di slogan insieme al Consiglio d'Europa, in conformità delle disposizioni dell'articolo 10;

Invariato

- l'organizzazione d'incontri, concorsi, premi e altre attività;

Soppresso

Le caratteristiche delle azioni sono precisate nell'allegato.

*Articolo 4**Articolo 4***Attuazione****Attuazione della decisione e cooperazione con gli Stati membri**

1. L'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione.
2. Ogni Stato membro designa un organo appropriato, incaricandolo di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.

1. La Commissione vigila sull'attuazione delle azioni comunitarie a titolo della presente decisione.
2. Ogni Stato membro designa uno o più organi appropriati, incaricandoli di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 5

Soppresso

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

Soppresso

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. Nel caso in cui si faccia riferimento al presente articolo, gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio si applicano, senza recar pregiudizio al suo articolo 8.

3. Il Comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 6

Invariato

Modalità di finanziamento

1. Le azioni realizzate a livello comunitario, secondo la descrizione del punto A dell'allegato, possono essere interamente finanziate con il bilancio comunitario.

2. Le azioni realizzate a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale, secondo la descrizione del punto B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo complessivo.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 7***Domanda di finanziamento e procedura di selezione**

1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio comunitario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri e tra i diversi campi di attività interessati.

1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio comunitario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo o gli organi designati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Esse includeranno informazioni che consentano di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene in massima considerazione la valutazione fornita dagli organi interessati.

2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri, eventualmente tra le varie lingue di cui all'articolo 1, e tra i diversi campi di attività interessati.

3. La Commissione (soprattutto attraverso i suoi referenti nazionali e regionali), in cooperazione con gli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, garantisce che gli inviti a presentare proposte siano pubblicati in tempo utile e ottengano la massima diffusione possibile.

Articolo 8

Invariato

Coerenza e complementarità

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura:

— la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione e della formazione;

— la complementarità tra l'Anno europeo e altre iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

— la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione e della formazione e della cultura;

Invariato

*Articolo 9***Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente azione, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, è fissata a 8 milioni di EUR.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 10***Cooperazione internazionale**

Nel contesto dell'Anno europeo e in conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, essa stabilisce le modalità più opportune per la cooperazione con il Consiglio d'Europa.

Nel contesto dell'Anno europeo e in conformità delle procedure di cui all'articolo 5, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, saranno stabiliti una stretta cooperazione e uno stretto coordinamento con il Consiglio d'Europa e saranno attuate con quest'ultimo iniziative congiunte per rafforzare i legami tra i popoli d'Europa.

*Articolo 11***Monitoraggio e valutazione**

La Commissione, entro il 31 dicembre 2002, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

Invariato

La Commissione, entro il 31 dicembre 2002, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione dettagliata e corredata di dati obiettivi sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale di tutte le azioni previste dalla presente decisione.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO

1. NATURA DELLE AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Invariato

(A) Azioni suscettibili di essere finanziate integralmente dal bilancio comunitario

L'allocazione indicativa per queste azioni sarà del 40 % del bilancio generale che la Commissione potrà adattare a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

1. Incontri e manifestazioni:

Invariato

- a) organizzazione di riunioni a livello comunitario;
- b) organizzazione di manifestazioni, tra cui quelle di apertura e di chiusura dell'Anno europeo, di sensibilizzazione alla diversità linguistica;
- c) organizzazione in ciascuno Stato membro di una o più presentazioni dell'Anno europeo;

- c) organizzazione in ciascuno Stato membro di una o più presentazioni dell'Anno europeo che dovrebbero raggiungere un ampio numero di persone di diversa estrazione sociale;

2. Campagne promozionali e d'informazione comprendenti:

Invariato

- a) la creazione di logo e slogan per l'Anno europeo, da utilizzarsi in tutte le attività connesse al tema dell'Anno;
- b) una campagna d'informazione su scala comunitaria;
- c) l'elaborazione di strumenti e ausili, da utilizzarsi in tutta la Comunità, per informare il pubblico sulle modalità migliori di apprendimento delle lingue e sulle tecniche più efficaci di insegnamento e apprendimento;

- b) una campagna d'informazione su scala comunitaria, comprendente in particolare la creazione di un sito WEB interattivo e la diffusione di informazioni sui progetti (compresi quelli di cui alla sezione C);

- c) l'elaborazione di materiali informativi, da utilizzarsi in tutta la Comunità e accessibili altresì alle persone svantaggiate, sulle modalità migliori di apprendimento delle lingue e sulle tecniche più efficaci di insegnamento e apprendimento;

- d) l'organizzazione di concorsi a livello europeo intesi a valorizzare realizzazioni ed esperienze sui temi dell'Anno europeo.

Invariato

3. Altre azioni:

Sondaggi e studi a livello comunitario, volti a definire meglio:

Sondaggi e studi su scala comunitaria aventi in particolare come obiettivi possibili quelli di individuare meglio:

PROPOSTA INIZIALE

- la situazione esistente in Europa relativamente alle lingue, al loro utilizzo, al loro insegnamento e apprendimento;
- le aspettative delle diverse categorie di destinatari in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo;
- il modo in cui la Comunità può soddisfare tali aspettative, nel corso dell'Anno europeo e successivamente, in particolare nel quadro dei suoi programmi relativi all'istruzione e alla formazione;
- studi di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo.

PROPOSTA MODIFICATA

- la situazione esistente in Europa relativamente alle lingue (comprese le lingue gestuali e le lingue classiche), al loro utilizzo (anche per quanto riguarda la ricerca scientifica e universitaria), al loro insegnamento e apprendimento e l'acquisizione di competenze connesse; nella misura del possibile potrebbero essere prese in considerazione tutte le lingue di cui all'articolo 1;
- le aspettative delle diverse categorie di destinatari (in particolare nelle regioni bilingui) in relazione all'apprendimento delle lingue e al
- modo in cui la Comunità potrebbe soddisfare tali aspettative;
- di valutazione dell'efficacia e dell'impatto dell'Anno europeo che prendano in esame le prassi migliori nel campo dell'insegnamento e della formazione linguistica e diffondano i risultati in tutti gli Stati membri.

(B) Azioni suscettibili di essere cofinanziate dal bilancio comunitario

L'allocazione indicativa per queste azioni sarà del 60 % del bilancio generale che la Commissione potrà adattare a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2

Le azioni a livello locale, regionale, nazionale o transnazionale possono essere cofinanziate dal bilancio comunitario fino a concorrenza del 50 % del costo, secondo le circostanze e la natura delle azioni proposte, che possono riguardare in particolare:

Invariato

1. manifestazioni relative agli obiettivi dell'Anno europeo;
2. azioni informative e di diffusione di esempi di buone prassi, diverse da quelle descritte alla parte 1 (A) del presente allegato;
3. organizzazione di premi e concorsi;
4. sondaggi e studi, diversi da quelli di cui al precedente punto 1 (A);
5. altre azioni per incentivare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, purché si tratti di azioni che non possono essere finanziate nel quadro di altri programmi e iniziative comunitari.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(C) Azioni senza implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario

La Comunità fornisce sostegno morale, anche autorizzando l'uso del logo e di altri materiali relativi all'Anno europeo, ad iniziative intraprese da enti pubblici o privati che siano in grado di dimostrare, in modo soddisfacente per la Commissione, che le iniziative in questione sono o saranno in corso di svolgimento nell'anno 2001 e che possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più obiettivi dell'Anno europeo.

2. ASSISTENZA TECNICA

In sede di attuazione della decisione, la Commissione può avvalersi della collaborazione di organismi di assistenza tecnica le cui prestazioni possono essere finanziate con la dotazione generale del programma. Alle stesse condizioni, essa può ricorrere alle prestazioni di esperti.

In sede di attuazione della decisione, la Commissione può avvalersi della collaborazione di organismi di assistenza tecnica le cui prestazioni possono essere finanziate con la dotazione generale del programma. Alle stesse condizioni, essa può ricorrere alle prestazioni di esperti. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 5 sull'impatto finanziario di tale assistenza.